

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 28

DISPOSIZIONI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI.

La presente legge ha ad oggetto la disciplina, relativamente ai profili di carattere organizzativo e di semplificazione procedimentale, dello svolgimento delle attività di acquisizione di beni e servizi.

Senza entrare nella descrizione analitica del lungo articolato, va precisato che, la Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, ha inteso adeguare, in via complessiva, la normativa regionale in materia di acquisizione di beni e servizi alla disciplina nazionale contenuta nel Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

Non potendo poi le regioni prevedere una disciplina diversa da quella del Codice, le norme regionali preesistenti sono rimaste applicabili solo per la disciplina di quegli ambiti che non sono regolati dal Codice, e che risultano compatibili con esso.

La legge n. 28 del 2007, dunque, prevede un sistema regionale unitario per l'acquisizione di beni e servizi da parte della Regione, degli enti subregionali e delle Aziende sanitarie, basato sul principio della programmazione degli acquisti.

Tra gli obiettivi prioritari che si intendono perseguire emergono, in particolare, l'efficienza della spesa, il contenimento dei consumi energetici ed il rispetto dell'ambiente, mediante il ricorso ad acquisti che privilegino il basso impatto ambientale.

Infine, proprio nell'ottica della razionalizzazione della spesa e dello snellimento delle procedure di acquisto, si è confermato l'attuale sistema regionale di acquisto, già delineato dalla L.R. n.11/2004, ribadendo il ruolo centrale dell'Agenzia regionale Intercent-ER come centrale di committenza generale.